Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 324.

Liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 agosto 1940, n. 1415, sulla costituzione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), nonchè le successive modificazioni apportate con legge 14 dicembre 1942, n. 1754;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che istituisce l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.);
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) è messo in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E). è affidata all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.). L'Istituto procederà, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a prendere in consegna i beni, gli archivi, i libri contabili e i documenti dell'E.C.I.E., inviando copia degli atti relativi alla consegna al Ministro per il tesoro entro i quindici giorni successivi.

Art. 3.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'E.C.I.E. passano all'Istituto liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto. Spetteranno, in particolare, all'Istituto liquidatore tutti i poteri che la legge costitutiva dell'E.C.I.E. attribuisce al presidente, al Consiglio di presidenza e al Consiglio tecnico, ferma restando la competenza dei sindaci.

Art. 4.

Soddisfatti tutti i creditori dell'Ente, l'Istituto liquidatore formerà il bilancio di liquidazione che sarà sottoposto per l'approvazione ai Ministri per l'Africa Italiana, per gli affari esteri e per il tesoro, e successivamente pubblicato a cura dell'Istituto liquidatore, nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale pubblicazione dispensa l'Istituto liquidatore dal compimento di ogni altra formalità.

Art. 5.

L'attivo netto che risulterà dal bilancio di liquidazione di cui al precedente articolo è devoluto all'Erario.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 325.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni per gli accertamenti sanitari per la concessione delle pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 150, sulla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se già a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, primi referendari e referendari della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, professori ordinari e liberi docenti delle facoltà di medicina delle Regie università, direttori generali e funzionari di grado non inferiore al quinto ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli accertamenti sanitari, relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare, vengono eseguiti mediante visita diretta, da una Commissione composta di ufficiali medici del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica, di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Almeno uno dei commissari sarà chirurgo. La Commissione giudica con l'intervento di due membri militari e di uno civile ».

« Il Ministro per il tesoro determina con suo decreto, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, le sedi delle Commissioni, e ne nomina i componenti ».

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono sostituiti dai seguenti:

« Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, composta di ufficiali generali e superiori medici del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, del servizio permanente o anche delle categorie in congedo, di cui almeno uno insegnante universitario della specialità a cui si riferiscono le ferite, lesioni o infermità per le quali fu iniziato il procedimento di liquidazione. Gli insegnanti universitari ed i primari medici che siano pure liberi docenti, potranno anche avere il grado di capitano ».

« La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 326.

Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'art. 41 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per le promozioni da conferirsi per merito comparativo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, lo scrutinio, da indirsi dopo la entrata in vigore del presente decreto, potrà comprendere i posti vacanti fino al 30 novembre 1945.

Art. 2.

Il servizio prestato dai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, in qualunque ufficio giudiziario, è parificato, ai fini delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, ad effettivo servizio prestato quale dirigente di cancelleria di pretura.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327.

Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:

24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;

36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;

72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;

24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;

24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.

Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.

Art. 2.

Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie e tramvie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le maggiori tasse di ritardata resa del carro:

L. 100 per il primo giorno di ritardo;
L. 200 per il secondo giorno di ritardo;
L. 400 per il terzo giorno di ritardo;
L. 800 per il quarto giorno di ritardo;
L. 1600 per il quinto giorno di ritardo;
L. 3200 per il sesto giorno di ritardo;
L. 5000 per il settimo giorno di ritardo e pure
L. 5000 per ogni giorno successivo al settimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 328.

Conferimento della pensione alle persone di famiglia dei pensionati di guerra scomparsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, numero 154 e 5 settembre 1944, n. 202;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle persone di famiglia di coloro che, già provvisti di pensione od assegno di guerra, non abbiano più dato notizia di sè e non abbiano pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, è concessa la pensione o l'assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per causa di guerra.

La pensione o l'assegno viene liquidato nella misura prevista per i congiunti degli infortunati civili salvo risulti che, quando il pensionato scomparve, era in servizio militare, nel qual caso si applicano le disposizioni vigenti per i militari.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di guerra.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle persone di famiglia di coloro a cui siano stati concessi assegni non rinnovabili, a' termini degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'art. 13 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Nel caso che venga accertato che il pensionato è tuttora in vita, la pensione o l'assegno già liquidato ai congiunti è revocato con decreto del Ministro per il tesoro e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al pensionato medesimo e limitatamente all'ammontare delle rate dovute per lo stesso periodo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 3.

La mancanza di notizie del pensionato da almeno sei mesi deve essere attestata mediante la produzione di atti giudiziali di notorietà, salvo all'Amministrazione la facoltà di esperire tutti gli accertamenti che ritenga necessari.

Art. 4.

La pensione o l'assegno conferito a norma dell'articolo 1, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 329.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, è istituito il capitolo n. 121 *septies* « Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220) » con lo stanziamento di L. 86.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 330.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 37. — Servizi del genio Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	4.500.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.	»	5.000.000.000
Totale . . .	L.	10.000.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 331.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 332.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 485 e 490;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, sono disponibili L. 32.530.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una nona prelevazione di L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti per l'indicato esercizio:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 188-*ter*. — Assegnazione straordinaria per occorrenze relative alla gestione delle Regie terme di Castrocaro	L.	2.800.000
Ministero dell'Africa Italiana:		
Cap. n. 24. — Spese politiche segrete	»	1.000.000
	L.	3.800.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 333.

Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 28.730.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una decima prelevazione di L. 9.600.000 (lire novemilioniseicentomila) che si in

scrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 181. — Spese per la gestione del magazzino principale di Roma. . L. 2.600.000

Cap. n. 341-*ter*. — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America. . . . . . . » 7.000.000

Totale . . . L. 9.600.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334.

Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 487, 490 e 7 settembre 1945, n. 606;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 19.130.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una undicesima prelevazione di L. 3.930.750 (lire tremilioninovecentotrentamilasettecentocinquanta) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri L. 2.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 163. — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc., contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale, ecc. . . . . L. 430.750

Ministero dell'interno:

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 100.000

Ministero per la Costituente:

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo. . » 900.000

L. 3.930.750

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 335.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

N. 335. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1946.

Conferma, pel 1946, del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Visto il decreto presidenziale 21 aprile 1945 con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, già Opera Nazionale Dopolavoro, per l'anno 1945 nelle persone dei signori:

rag. Silvio Giove membro effettivo e rag. Antonio Gualdi membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rag. Eugenio Colosimo membro effettivo e dottor Contini Aldo membro supplente esignati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta membro effettivo e dottor Rosario Purpura membro supplente designati dal Ministero del tesoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo a la facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan, aggregati con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321, al comune di Aosta, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e il comune di Aosta, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Aosta, passa alle dipendenze del comune di Aosta e dei nuovi Comuni di cui agli articoli precedenti, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e del comune di Aosta, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

(1398) *Il Presidente*: FEDERICO CHABOD

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1946 - N. 114

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,725
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.